



# COMUNE DI ADELFA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## SETTORE SERVIZI SOCIALI

Ufficio SERVIZI SOCIALI

### DETERMINAZIONE

N. 91 del 03-03-2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SECONDO GRADO ADOTTATO IN REGIME DI AUTOTUTELA DECISORIA SPONTANEA AD ESITO ELIMINATORIO, PER L'ANNULLAMENTO DUFFICIO EX ARTT. 21-OCTIES E 21-NONIES, DELLA L. 241/1990 E S.M.I. - DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA "GESTIONE DEI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SIPROIMI - COSÌ COME PREVISTO DAL D.M. DEL 18.11.2019. BIENNIO 2021- 2022.

In data tre marzo duemilaventuno nella Residenza Municipale

**IL RESPONSABILE**  
**SETTORE SERVIZI SOCIALI**  
Dr.ssa Cesira Flora



# COMUNE DI ADELFA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## SETTORE SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

---

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SECONDO GRADO ADOTTATO IN REGIME DI AUTOTUTELA DECISORIA SPONTANEA AD ESITO ELIMINATORIO, PER L'ANNULLAMENTO DUFFICIO EX ARTT. 21-OCTIES E 21-NONIES, DELLA L. 241/1990 E S.M.I. - DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA "GESTIONE DEI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SIPROIMI - COSÌ COME PREVISTO DAL D.M. DEL 18.11.2019. BIENNIO 2021- 2022.

---

CIG:

### IL RESPONSABILE

#### Premesso che:

Il Sindaco, con decreto sindacale n. 23 del 30.12.2020 – *ex art.* 50, co. 10, artt. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., ha prorogato la nomina della dott.ssa Cesira Flora - quale responsabile del “Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali” del Comune di Adelfia, conferendo alla medesima, le funzioni dirigenziali e le responsabilità di cui all’art. 107, del medesimo decreto legislativo.

In qualità di responsabile del “Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali”, la stessa è legittimata ad adottare il presente provvedimento, così previsto dall’ art. 107, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. T.U.E.L. e, dall’ art. 4, co. 2 ed art. 17, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Fatte salve situazioni di cui allo stato non v’è conoscenza, in capo al Responsabile del Settore, non sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste dalla normativa vigente (comprese le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*”) che determinano incompatibilità e/o obbligo di astensione rispetto all’adozione del presente provvedimento.

Sulla base dell’istruttoria predisposta e proposta dal Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento in oggetto, dott.ssa Anna Stella Leonetti, istruttore amministrativo del “Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali” del Comune di Adelfia, al Responsabile del Settore, come di seguito riportata.

---

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Attestato che**, fatte salve situazioni di cui allo stato non v'è conoscenza, in capo allo scrivente Responsabile Unico del Procedimento, non sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste dalla normativa vigente (comprese le Linee Guida ANAC n. 15, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici") che determinano incompatibilità e/o obbligo di astensione rispetto al presente provvedimento.

**Dato atto che** alla procedura di affidamento *de qua*, si applicano le disposizioni normative ed attuative in vigore – "ratione temporis" – al momento in cui la medesima si è originata (alla stessa applicabili unitamente ad eventuali effetti prodottisi e/o rapporti giuridici sorti conseguentemente) e cioè, nella fattispecie, al 09.10.2020, corrispondente alla data della pubblicazione della relativa Determina a contrarre, come specificato successivamente in narrativa, fatte salve nuove disposizioni normative ed attuative emanate successivamente, a carattere *ex tunc*.

**Premesso che:**

1. Con Determina a Contrarre del Responsabile del "Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali" n. interno 334/2020 del 09.10.2020, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente con Reg. Gen. n. 1237/2020 del 09.10.2020, è stata indetta una Procedura aperta al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria, da svolgersi sulla piattaforma telematica di negoziazione "TRASPARE", avente ad oggetto l'affidamento della "Gestione dei servizi di funzionamento del sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – SIPROIMI - così come previsto dal D.M. del 18.11.2019. Biennio 2021- 2022" (in prosecuzione del progetto precedente), criterio di aggiudicazione quello dell'OEPV, importo a base d'asta pari ad € 1.066.548,57 I.V.A. esclusa, CIG 84648073B7, CUP E51B20000540001, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00:00 del giorno 24.11.2020.
2. Con la summenzionata Determina, sono stati contestualmente approvati gli atti costituenti la procedura *de qua* e cioè:
  - ✓ Avviso Pubblico
  - ✓ All.1 - Istanza di Partecipazione
  - ✓ All.2 - Dichiarazione sostitutiva
  - ✓ All.3 - Dichiarazione cause ostative, *ex art.* 80, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
  - ✓ All.4 - Piano Finanziario Preventivo
3. Con la summenzionata Determina è stato inoltre individuato e nominato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 4, 5 e 6, della L. 241/1990 e s.m.i. ed in considerazione delle Linee Guida ANAC n. 3, nella dott.ssa Anna Stella Leonetti, istruttore amministrativo del "Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali" del Comune di Adelfia.
4. Con Determina del Responsabile del "Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali", n. interno 379/2020 del 16.11.2020, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente con Reg. Gen. n. 1691/2020 del 16.11.2020, è stata disposta la modifica/rettifica dei punti n. 5-bis e 10, dell'Avviso Pubblico, provvedendo alla ripubblicazione del nuovo Avviso Pubblico sulla summenzionata Piattaforma "TRASPARE", così modificato/rettificato sostitutivo del precedente.
5. Con Determina del Responsabile del "Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali", n. interno 434/2020 del 22.10.2020, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente con Reg. Gen. n. 1939/2020 del 23.12.2020, è stata nominata – *ex art.* 77 e 216, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – la Commissione giudicatrice, per l'analisi e la valutazione dell'unica offerta pervenuta da parte della seguente ditta: Medihospes Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Via Caduti Strage di Bologna n. 5 – 70125 Bari (BA), P.I. e C.F. 01709130767.

**Dato atto che**, a seguito di una più puntuale e approfondita revisione dell'intera procedura *de qua* e di tutti gli atti costituenti la stessa, effettuata su istanza della Commissione giudicatrice nel Verbale di gara relativo alla seduta in presenza del 28.12.2020, il R.U.P. ha potuto accertare la sussistenza dei seguenti profili di illegittimità:

- ✓ violazione del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta tecnica, come da un consolidato orientamento in giurisprudenza amministrativa – *ex plurimis*, C.G.U.E., 24.01.2018, causa C-532/06, Cons. Stato, sez. V, 17.03.2020, n. 1916 - (nella fattispecie, il requisito di partecipazione di cui alla lettera "B.2", del punto n. 7 dell'Avviso Pubblico è in commistione con il quinto criterio di valutazione tecnica previsto dal punto n. 9 del medesimo Avviso Pubblico);
- ✓ mancata applicazione nella disciplina di gara, delle disposizioni normative di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 (*c.d. "decreto semplificazioni"*), già in vigore – *ratione temporis* – al momento in cui la procedura in argomento si è originata, cioè il 09.10.2020, corrispondente alla data di pubblicazione della relativa determina a contrarre richiamata in narrativa.

**Rilevato che**, i summenzionati profili di illegittimità, rendono la procedura di affidamento in argomento, viziata *ab-origine*, per violazione di norme di legge e che dunque, la sua prosecuzione sino all'eventuale aggiudicazione e stipula del contratto di appalto, sarebbe causa di un affidamento "*contra legem*".

**Dato atto che**, la L. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", agli artt. 21-octies e 21-nonies, disciplina l'annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza e, nello specifico:

- ✓ art. 21-octies, co. 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i.: "*È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.*"
- ✓ art. 21-nonies, co. 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i.: "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.*"

**Ritenuto dunque che**, sussistano tutte le motivazioni ed i presupposti (ovverosia le circostanze di fatto e le ragioni in diritto) per poter ed anzi dover necessariamente ricorrere all'esercizio del potere discrezionale di annullamento in autotutela di detta procedura, *ex artt. 21-octies e 21-nonies*, della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell'interesse pubblico alla lecita individuazione di un contraente ed al corretto svolgimento della relativa procedura di gara, evitando – *de facto* – un affidamento illegittimo di un contratto di appalto (con l'aggravante che trattasi di un contratto sottoposto alla disciplina dell'evidenza pubblica in ambito comunitario), in pieno contrasto:

- ✓ con i generali principi sull'affidamento dei contratti pubblici sanciti dall'art. 30, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra cui quelli di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza;
- ✓ con gli apicali principi di rango costituzionale, sanciti dall' art. 97 della Costituzione, ovverosia quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

**Dato atto che:**

1. L'esercizio del potere di annullamento in autotutela, è inoltre compatibile con le seguenti previsioni della *lex specialis* dell'Avviso Pubblico (modificato/rettificato):

- ✓ PROCEDURA DI GARA (pag. 1): *“Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di non procedere all’aggiudicazione — per comprovati motivi dandone comunicazione scritta alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare alcuna pretesa al riguardo”.*
- ✓ Punto n. 10 – Presentazione delle offerte, modalità di partecipazione e uso pratico della piattaforma telematica (pag. 6): *“Con la presentazione dell’offerta, il concorrente implicitamente accetta in maniera incondizionata senza riserve e/o eccezioni, le norme e le condizioni tutte contenute in questo Avviso pubblico ed in tutti gli atti della gara”.*
- ✓ Punto n. 11 – Individuazione del soggetto collaboratore (pag. 8): *“L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere alla apertura delle buste, ovvero di non procedere all’individuazione del soggetto partner, ovvero di non presentare al Ministero il progetto per la sua approvazione e di non stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione del progetto da parte del Ministero, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste, o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione.”*

2. Nel caso specifico, non è dovuta alcuna comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7, co. 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto dal seguente provvedimento non derivano né effetti diretti, né tantomeno pregiudizi verso l'unico concorrente partecipante, avendo l'Ente interrotto la procedura di affidamento *de qua* – così riconosciuta illegittima – prima che fosse intervenuta sia la proposta di aggiudicazione (di cui all' art. 33, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sia l'aggiudicazione efficace (di cui all' art. 32, co. 5 e 7, del medesimo decreto legislativo).

**Rimessa** dunque la seguente proposta al Responsabile del “Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali”, per decisioni e/o provvedimenti in merito.

Dalla Residenza Municipale, 01.03.2021.

**Comune di Adelfia (BA)**  
Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott.ssa Anna Stella Leonetti  
*(firmato con firma autografa in originale su copia cartacea agli atti dell’Ente)*

---

## IL Responsabile del “Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali”

**Vista**, la proposta che precede in narrativa, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento *de qua*.

**Ritenuto** di condividere tutte le motivazioni (ovverosia le circostanze di fatto e le ragioni in diritto) della suddetta proposta.

**Preso atto e fatta propria** l'istruttoria predisposta e proposta dal Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento *de qua*, finalizzata all'adozione della presente Determinazione.

**Visti:**

- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

**Viste** le seguenti disposizioni normative ed attuative (compresi gli atti aventi forza di legge) applicabili al presente provvedimento:

✓ **Norme comunitarie:**

- “Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione”.

✓ **Norme nazionali:**

- Il D.L. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e s.m.i.
- Il D.L. 32/2019 (c.d. “decreto sblocca cantieri”) convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i.
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. “codice dei contratti pubblici”).
- La Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016*”.
- Il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.
- La L. 190/2012 e s.m.i. “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.
- Il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”.
- Il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.
- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “*Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, a norma dell’articolo 31 della Legge 3 Agosto 1999, n. 265*”.
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. “*Norme sul Procedimento Amministrativo*”.
- Il Codice Civile per quanto applicabile al presente provvedimento.

✓ **Disposizioni attuative (nella loro versione più aggiornata alla data del presente provvedimento):**

- Linee Guida Anac n. 3 “*Nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni*”.
- Linee Guida Anac n. 15 “*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*”.

**Vista** la disposizione transitoria sull'affidamento dei contratti pubblici prevista dall'art. 216, co. 27-octies, del D. Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. “mm)”, punto “7)”, del D.L. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019.

**Attestato:**

1. Che, il presente provvedimento è conforme all' 3, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i. il quale prevede che:  
“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
2. Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. T.U.E.L., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
3. Che, il presente provvedimento è compatibile con i principi costituzionali dell'azione amministrativa tra cui in particolar modo gli artt. 28 e 97 Cost. e, quelli del diritto amministrativo.

**Ritenuto**, pertanto, per quanto illustrato *ab ovo* in narrativa, di poter procedere in merito.

---

## DETERMINA

**Di annullare d'ufficio**, ex artt. 21-octies e 21-nonies, della L. 241/1990 e s.m.i.:

- ✓ la Determina a Contrarre del Responsabile del “Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali” n. interno 334/2020 del 09.10.2020, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente con Reg. Gen. n. 1237/2020 del 09.10.2020;
- ✓ l'intera procedura di affidamento indetta tramite la suddetta determina, avente ad oggetto l'affidamento della “Gestione dei servizi di funzionamento del sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – SIPROIMI - così come previsto dal D.M. del 18.11.2019. Biennio 2021- 2022” (in prosecuzione del progetto precedente), criterio di aggiudicazione quello dell'OEPV, importo a base d'asta pari ad € 1.066.548,57 I.V.A. esclusa, CIG 84648073B7, CUP E51B20000540001;
- ✓ la documentazione di gara dell'intera procedura di affidamento *de qua*, approvata con la suddetta Determina a Contrarre.

**Di disporre**, per l'unico concorrente partecipante, la comunicazione al medesimo dell'avvenuto annullamento d'ufficio della procedura *de qua*, da inviarsi tramite la summenzionata Piattaforma “TRASPARE”).

**Di dare atto che**, la stazione appaltante, procederà dunque al rinnovamento in toto del procedimento di gara per l'affidamento della “Gestione dei servizi di funzionamento del sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – SIPROIMI - così come previsto dal D.M. del 18.11.2019. Biennio 2021- 2022”, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento in materia di contratti pubblici (ed in particolare del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 120/2020, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 183/2020), mediante una nuova procedura aperta telematica, ad evidenza pubblica (comunitaria e nazionale).

**Di precisare che**, ai fini dell'erogazione in continuità e senza interruzione dell'attuale servizio per la gestione del Progetto “SIPROIMI” (*servizio di natura non interrompibile di cui all'elenco All.1 del D.M. 10 agosto 2020, autorizzato dalla Commissione di cui all' art. 2 del D.M. 18 novembre 2019, alla prosecuzione per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le*

politiche e i servizi dell'asilo, per un numero di 35 posti e con un piano economico finanziario preventivo per un importo annuo di € 572.838,00) e secondo le previsioni della Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 16.12.2019, resta valida e pienamente efficace, la Determina del Responsabile del "Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali" n. interno 69/2021 del 23.02.2021, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente con Reg. Gen. n. 257/2021 del 23.02.2021, con la quale è stata disposta la proroga tecnica del servizio *de quo*, agli stessi prezzi, patti e condizioni del relativo contratto di appalto (Rep. n. 1476 del 07.08.2020), per il tempo necessario al completamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ex art. 106, co. 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Di disporre**, l'assolvimento degli obblighi di informazione e trasparenza del presente provvedimento mediante pubblicazione del medesimo sull' Albo Pretorio on-line del Comune di Adelfia, per n. 15 gg. solari, naturali e consecutivi, dando atto che alla scadenza di detto periodo, il presente provvedimento, verrà automaticamente spostato nella sezione "Archivio/Storico" del medesimo Albo Pretorio.

#### **Di disporre:**

1. I necessari e conseguenti adempimenti telematici dell'avvenuto annullamento della procedura di affidamento *de qua*, sul Sistema SIMOG dell'ANAC, sul portale web Osservatorio dei Contratti Pubblici del MIT ed infine sulla Piattaforma "TRASPARE".
2. L'assolvimento degli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza dell'esito della procedura *de qua*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 6, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, in combinato disposto con gli artt. 29, 72, 73 e 98, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il D.M. del MIT del 02.12.2016, tramite pubblicazione di detto esito, sulle seguenti fonti:
  - G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale Unione Europea), Serie S;
  - G.U.R.I. - Parte I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici;
  - sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Avvisi, Bandi ed Inviati" del Portale web del Comune di Adelfia;
  - apposita sezione della Piattaforma "TRASPARE";
  - n.2 quotidiani a livello nazionale;
  - n.2 quotidiani a livello locale nella Provincia di Bari.

**Di dare atto che** il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul Bilancio della stazione appaltante e sarà immediatamente esecutivo, dopo avvenuta pubblicazione dello stesso, sull' Albo Pretorio on-line dell'Ente, nelle modalità indicate al punto precedente.

#### **Di dare infine atto che:**

1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. T.U.E.L., può essere soggetto a controllo a campione da parte del Segretario Generale del Comune di Adelfia, per i necessari controlli di regolarità amministrativa in base alla normativa vigente e che, in tal caso, allo stesso sono demandati gli adempimenti successivi di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. Per quanto attiene l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed accesso civico generalizzato si applica in toto quanto previsto dagli artt. 22 e ss., della L. n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 53, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla Circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 97/2016 c.d. FOIA" e dalla giurisprudenza di riferimento.
3. A norma dell'art. 3, co. 4, della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 1 e 2, del D.P.R. 1199/1971, avverso il presente atto, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso gerarchico giurisdizionale proprio, innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, entro n. 30 gg. dalla data dell'avvenuta



pubblicazione del provvedimento sull' Albo Pretorio on-line dell'Ente, nelle modalità indicate dal D. Lgs. 104/2010 e s.m.i. c.d. "codice del processo amministrativo".

Data, 03-03-2021

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZI SOCIALI**  
Dr.ssa Cesira Flora

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

IL CAPO AREA/RESP. PROC.